

Non si paga l'avvocato se non dice che la causa sarà persa

Autore: Alessandro Galati

Data: 07/11/2017

L'avvocato ha l'obbligo di informare il cliente del fatto che la causa sarà probabilmente persa: se non lo fa non va pagato.

L'avvocato ha l'obbligo di informare il cliente su tutti gli aspetti della questione che gli viene sottoposta. In particolare, l'avvocato deve avvisare il cliente che la causa probabilmente sarà persa. Se **l'avvocato non informa il cliente del probabile esito negativo** della causa, secondo la Corte di cassazione non va pagato.

Il dovere di informare dell'avvocato

Come ogni professionista, **l'avvocato ha il dovere di informare il cliente**. Infatti, è compito dell'avvocato essere diligente: nell'obbligo di essere diligente sono compresi:

- il dovere di ascoltare dal cliente la narrazione dei fatti
- il dovere di inquadrare i fatti nel contesto delle norme che li regolano
- il dovere di esporre al cliente le possibili conseguenze dell'applicazione delle norme ai fatti che gli ha raccontato
- il dovere di informare il cliente su tutti gli aspetti della questione
- il dovere di informarlo sui possibili esiti di un giudizio

Il dovere di dissuadere il cliente



L'avvocato, per essere diligente, deve dunque informare il proprio cliente anche del possibile esito negativo di una causa.

In particolar modo, l'avvocato deve **sconsigliare al cliente di iniziare un giudizio che probabilmente sarà perduto**: per essere più precisi, l'avvocato deve sempre tentare di dissuadere il cliente da un giudizio che probabilmente si concluderà con una sentenza sfavorevole.

L'avvocato, dunque, ha un **dovere di informazione ma anche di dissuasione del cliente**: se l'avvocato non adempie questo dovere, e non informa il cliente del probabile esito negativo del giudizio, secondo la Corte di cassazione non deve essere pagato [1].

L'avvocato negligente, dunque, perde il diritto al proprio compenso.

Come l'avvocato si può tutelare

È certamente giusto che l'avvocato che non informa il cliente del probabile esito negativo del giudizio non venga pagato, perché fa prevalere il suo interesse su quello del cliente. Tuttavia, non è giusto che l'avvocato che pure ha cercato in tutti i modi di dissuadere il cliente da un giudizio certamente perso non venga poi pagato.

L'avvocato, allora, per tutelarsi può inserire nel contratto di patrocinio – ormai obbligatorio – una clausola in cui da atto di avere informato il cliente del probabile esito negativo del giudizio, e nella quale fa risultare che comunque il cliente gli ha chiesto di iniziare lo stesso il processo.

È anche bene che questa clausola venga fatta sottoscrivere specificamente al cliente, in modo da non avere dubbi sulla comprensione del suo contenuto da parte della persona assistita.

Note:

[1] Cass. sent. 21173/2017 del 13.09.2017.

Autore immagine: Pixabay